

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GLI STUDENTI, LE INNOVAZIONI DIDATTICHE,
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIRITTO ALLO STUDIO
SETTORE II

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL
COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI**

(Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21 /03/ 2007e dal Consiglio di
Amministrazione del 28/03/2007)

ART. 1
FINANZIAMENTO

L'Università di Bari, utilizzando fondi propri, o erogati da enti pubblici o privati, o rivenienti da atti di liberalità, accordi o contratti inerenti attività commissionate, progetti e programmi di ricerca, istituisce borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati. Qualora nell'atto di concessione del finanziamento non siano specificati le finalità, il numero e l'ammontare delle borse di studio, questi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

ART. 2
ASSEGNAZIONE

Le borse di studio sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del responsabile della ricerca, sentito il direttore della struttura, fissa le norme che devono essere contenute in ciascun bando di concorso relativamente alla durata e all'entità delle borse.

Per i candidati di nazionalità straniera, il bando deve prevedere una prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana, ove necessaria.

Possono partecipare al concorso i laureati di nazionalità italiana e cittadini dell'Unione Europea.

Al bando sarà data la più ampia pubblicità, mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito WEB dell'Università e pubblicazione sui quotidiani locali.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera e indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Bari, debbono essere presentate a mano presso il Settore I Servizio Archivistico o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del bando a Università degli Studi di Bari Area Diritto allo Studio - Settore II - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
- titolo di studio con votazione e sede di conseguimento;
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono.

Alla domanda devono essere allegati tutti i titoli valutabili richiesti dal bando.

ART. 3
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Con successivo decreto rettorale è nominata la Commissione Giudicatrice del concorso composta da:

- il responsabile della ricerca oggetto del finanziamento;
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato;
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata;

Alla Commissione potrà essere aggregato un rappresentante del donante o dell'ente erogatore.

Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture in cui sarà utilizzata la borsa di studio e consistiranno in una prova scritta attinente all'argomento oggetto del concorso, un colloquio e/o una prova pratica.

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Il diario della prova d'esame, con l'indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata A.R. inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova.

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.

E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 21/30.

Espletate le prove di esame, la Commissione con relazione motivata, compila la graduatoria generale di merito e la trasmette al Rettore.

ART. 4 OBBLIGHI DEI BORSISTI

Le borse sono attribuite con decreto rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice. La decorrenza è fissata dal responsabile della ricerca.

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso.

Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati.

Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

In caso di rinuncia o di decadenza da parte dei beneficiari, le borse possono essere attribuite secondo l'ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.

Il borsista ha l'obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la borsa, al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della ricerca.

Eventuale interruzione dell'attività di ricerca dovuta a maternità sarà consentita solo ove compatibile con le finalità della borsa ed eventuali vincoli stabiliti dagli accordi o contratti di cui all'art. 1. Pertanto le interessate ove debbano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 13/12/1971 n. 1204 e successive modificazioni, sono tenute ad esibire un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge.

ART. 5 PAGAMENTO

Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nella ricerca. A tal

fine il responsabile della ricerca trasmetterà all'Amministrazione un'apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza.

ART.6 DECADENZA

Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non concluso.

ART. 7 NORME FINALI

Le borse di studio previste dal presente Regolamento non danno luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti ai fini della carriera giuridica ed economica.

Essendo finalizzate alla sola formazione scientifica, le borse non costituiscono infatti un rapporto di lavoro.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi attingendo dagli stessi finanziamenti erogati per le borse.